



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/10/2011

=====

ADDI' 21/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLIOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRANDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CEPTICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 487

Oggetto:

Patto di stabilit  regionalizzato 2011: approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 degli Enti Locali del Lazio in materia di patto di stabilit  interno.



487 21 OTT. 2011 *ra*

Oggetto. **Patto di stabilità regionalizzato 2011:**  
approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi agli  
esercizi finanziari 2011 e 2012 degli Enti Locali del Lazio in materia di  
patto di stabilità interno.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e  
partecipazione, di concerto con l'Assessore ai rapporti con gli enti locali e  
politiche per la sicurezza;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni, recante  
modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,  
concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente  
"Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta  
Regionale";

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni,  
concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della  
Regione";

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7, concernente "Legge finanziaria  
regionale per l'esercizio 2011";

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, concernente "Bilancio di previsione  
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, concernente "Disposizioni collegate  
alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011";



487 21 OTT. 2011 R

**VISTA** la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, concernente "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

**VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011);

**VISTO** il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

**VISTO** l'art. 17, comma 1, lettera c) della Legge 42/2009, che prevede "... principi e criteri direttivi: *assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni*";

**VISTO** l'art. 12, comma 1, lettera l), della Legge 42/2009, che prevede "... *la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione*";

**VISTO** l'art. 1, comma 138, della legge 220/2010, che prevede "*A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del*



487 21 OTT. 2011 R

*proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto";*

**VISTO** l'art. 1, comma 138-bis, della legge 220/2010, che prevede *"Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";*

**VISTO** l'art. 1, comma 140, della legge 220/2010, che prevede *"Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";*

**VISTO** l'art. 1, comma 141, della legge 220/2010, che prevede *"A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata";*

**VISTO** l'art. 1, comma 142, della legge 220/2010, che prevede *"Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011";*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., del 6 ottobre 2011, n. 0104309,



487 21 OTT. 2011. *ra*

concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

**CONSIDERATO** che con quanto disposto dall'art. 1, commi 138, 139-bis e 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si dà attuazione al patto di stabilità regionalizzato verticale, tramite il quale la Regione cede, a favore degli enti locali del territorio regionale, quote dei propri obiettivi programmatici di cassa e/o di competenza, sulla base di criteri di virtuosità e modalità operative definite previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie locali;

**CONSIDERATO** che con quanto disposto dall'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si dà attuazione al patto di stabilità regionalizzato orizzontale, tramite il quale, gli enti locali del territorio regionale possono mettere a disposizione propri spazi finanziari, da ripartire, attraverso la regia della Regione e sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie locali, a favore di altri enti locali del territorio regionale;

**CONSIDERATO** che l'art. 8, commi 3 e 4, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", prevede che la Regione attua il patto di stabilità regionalizzato, adattando, per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in materia di patto di stabilità interno, stabilendo, inoltre, che la rimodulazione degli obiettivi programmatici degli enti locali è approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio intende attuare, per l'esercizio finanziario 2011, il patto di stabilità interno regionalizzato verticale ai sensi dell'art. 1, commi 138, 138-bis e 140, della legge 220/2010, ed il patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 220/2010;

**TENUTO CONTO** dell'incontro tenutosi in data 27/04/2011, tra la Presidente della Regione Lazio, l'Assessore al Bilancio, l'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali del Lazio, le cinque Amministrazioni provinciali del Lazio ed i comuni del Lazio soggetti alla disciplina del patto di stabilità, durante il quale sono stati presentati i risultati del patto di stabilità regionalizzato 2010 ed è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2011;



487 21 OTT. 2011 *ra*

**CONSIDERATO** che la Regione intende assegnare alle Amministrazioni provinciali un ruolo centrale nell'ambito dell'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato verticale ed orizzontale 2011;

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni provinciali e le associazioni degli enti locali, hanno aderito alla realizzazione del progetto inerente il patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale 2011 della Regione Lazio, dando, contestualmente, la disponibilità a collaborare ai fini dell'attuazione dello stesso;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Giunta regionale del 10 giugno 2011, n. 268, è stato istituito il Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2011 costituito da un referente indicato dall'Assessore al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, che ha assunto anche il ruolo di coordinatore, un referente indicato dall'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza, i ragionieri generali di ciascuna Amministrazione provinciale e un referente indicato dall'ANCI Lazio;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale il Tavolo tecnico ha elaborato una proposta di articolato che definisce criteri di premialità e modalità operative del patto di stabilità regionalizzato 2011, recependo anche le indicazioni, disposte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309 in materia di regionalizzazione orizzontale 2011 del patto di stabilità interno;

**CONSIDERATO** che nella seduta del 10 ottobre 2011, n. 1, la delegazione trattante del Consiglio delle Autonomie locali del Lazio, al Tavolo di concertazione tra la Giunta regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali, ha espresso parere favorevole alla proposta di articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale dell'esercizio 2011, di cui all'allegato "Articolato - Patto di stabilità regionalizzato 2011", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che nel predetto articolato è previsto all'articolo 2, comma 6, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, un sistema sanzionatorio che esclude dall'adesione al patto di stabilità regionalizzato 2012, l'ente che aderendo o meno al patto di stabilità regionalizzato 2011, consegue a fine esercizio un saldo superiore ai valori di cui alla tabella A dello stesso articolo, rispetto all'obiettivo programmatico determinato in base ai commi da 87 a 93 ed ai commi da 138 a 142 dell'art. 1, della legge 220/2010;



487 21 OTT. 2011. *fr*

**PRESO ATTO** che nel predetto articolato, all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto ministeriale in tema di regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011, è stabilito che l'ente cedente recupera nel biennio successivo gli spazi finanziari messi a disposizione nell'anno 2011 e, contemporaneamente, per gli enti beneficiari di patto orizzontale, sono peggiorati gli obiettivi programmatici nel biennio successivo, per lo stesso importo della quota acquisita, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale per ciascun anno di riferimento. L'articolo 4, comma 4, dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2011, stabilisce, inoltre, che, qualora l'ente beneficiario di patto orizzontale nel 2011 non riesca a far fronte al peggioramento degli obiettivi programmatici del biennio successivo, la Regione si fa garante, cedendo, nell'ambito del patto di stabilità regionalizzato 2012, quote di patto verticale, mediante l'applicazione dei commi 138, 139-bis e 140 dell'art. 1 della legge 220/2010, migliorando nel 2012 gli obiettivi programmatici di quegli enti che essendo stati beneficiari nel 2011 erano incorsi automaticamente nel peggioramento degli obiettivi programmatici nel biennio successivo;

**PRESO ATTO** che nel predetto articolato è previsto, all'articolo 5, un margine di premialità che tiene conto dei seguenti criteri:

- quote di patto cedute nel 2010;
- margine di rispetto del patto di stabilità 2010;
- partecipazione all'attività di formazione del programma "Europa in comune";
- adozione dei piani di zona ai sensi della legge 167/1962 - edilizia economica e popolare;

**PRESO ATTO** che il recupero degli spazi finanziari messi a disposizione nel 2011 dagli enti cedenti, avverrà integralmente nell'esercizio finanziario 2012;

**CONSIDERATO** che il Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2011, sulla base dei dati contabili e finanziari forniti puntualmente da ciascun ente locale del Lazio, ha determinato, secondo i criteri di premialità e le modalità operative stabilite dall'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2011, le variazioni da apportare agli obiettivi programmatici di ciascun ente nell'esercizio 2011 e, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche per il 2012;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 112, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che il comune di Roma concorda annualmente, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;



487 21 OTT. 2011 PR

**CONSIDERATO** che per la specificità esposta al punto precedente, è stato formulato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo di posta elettronica [pattostab@tesoro.it](mailto:pattostab@tesoro.it), un quesito avente ad oggetto la possibilità di applicare il patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale anche per il comune di Roma;

**PRESO ATTO** che a seguito della predetta richiesta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di cui al punto precedente, ha espresso parere positivo alla possibilità di applicare il patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale anche al comune di Roma;

**PRESO ATTO** dei risultati finali del patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale per l'esercizio finanziario 2011 come di seguito elencati:

- 32 enti cedenti, di cui 3 amministrazioni provinciali;
- 97 enti beneficiari, oltre al comune di Roma;
- 32,866 milioni di euro di patto orizzontale;
- 180,921 milioni di euro di patto verticale;
- 213,787 milioni di euro di patto regionalizzato 2011 complessivo;

**CONSIDERATO** che le variazioni degli obiettivi programmatici 2011 degli enti locali del Lazio e, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche degli obiettivi programmatici 2012, sono riportate nell'allegato "Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**TENUTO CONTO** che il presente atto è soggetto al parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

**ACQUISITO** il parere preventivo della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 19/10/2011 PR

all'unanimità,

#### DELIBERA

le promesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 1) di adottare l'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale dell'esercizio 2011, di cui all'allegato "Articolato -



487 21 OTT. 2011 *fr*

**Patto di stabilità regionalizzato 2011**", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in merito al quale, nella seduta del 10 ottobre 2011, n. 1, la delegazione trattante del Consiglio delle Autonomie locali del Lazio, al Tavolo di concertazione tra la Giunta regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali, ha espresso parere favorevole;

- 2) di approvare, in conformità ai criteri di premialità ed alle modalità operative previste nell'articolato indicato al precedente punto 1), le variazioni da apportare agli obiettivi programmatici di ciascun ente locale del Lazio nell'esercizio finanziario 2011 e, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche per l'esercizio finanziario 2012, così come indicate nell'allegato "Variazioni degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) che per il monitoraggio, la certificazione ed ogni altra attività connessa al patto di stabilità interno 2011, gli enti locali continuano ad applicare tutte le disposizioni previste dalla normativa statale vigente;
- 4) che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011 gli enti locali saranno soggetti al regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale vigente;
- 5) di comunicare, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con riferimento a ciascun ente beneficiario, la quota di patto verticale acquisita nell'esercizio finanziario 2011;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità di cui all'allegato B del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011;
  - copia della presente deliberazione, comprensiva degli allegati;
- 5) di comunicare, entro il 31 ottobre 2011, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascuno anno del triennio di riferimento, all'UPI regionale (Unione delle Province d'Italia regionale), all'ANCI regionale (Associazione Nazionale



487 21 OTT. 2011

dei Comuni d'Italia regionale), all'ARALL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio);

- 7) di comunicare, entro il 31 ottobre 2011, gli obiettivi rideterminati a tutti gli enti locali del Lazio, i quali, entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, dovranno trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>", il nuovo obiettivo programmatico 2011 c, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche l'obiettivo programmatico 2012, come rideterminato per effetto del patto regionalizzato.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Articolato patto di stabilità region. 2011.



Variaz. obiettivi progr. 2011 e 2012

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 OTT. 2011





## Articolato - Patto di stabilità regionalizzato 2011

### Art 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. I criteri di seguito riportati disciplinano il patto di stabilità regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 in base al quale la Regione, per effetto del disposto dei commi 138, 138-bis, 140, 141, e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in tema di patto di stabilità interno secondo le seguenti modalità:
  - a. *Comma 138 dell'art.1 della suddetta legge "A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto."*
  - b. *Comma 138 bis dell'art. 1 della suddetta legge "Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali."*
  - c. *Comma 140 dell'art.1 della suddetta legge "Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome*



*di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"*

- d. *Comma 141 dell'art.1 della suddetta legge "A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata".*
- e. *Comma 142 dell'art. 1 della suddetta legge "Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011".*
2. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

## Art.2

(Struttura del patto di stabilità regionalizzato e comunicazioni)

1. Il patto di stabilità regionalizzato 2011 realizza l'integrazione del patto verticale e del patto orizzontale ai fini di massimizzare i benefici per gli enti aderenti.
2. La Regione può modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi



aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti e comunicati ai sensi dei commi seguenti.

3. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alla Regione, entro il termine massimo del 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.
4. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alla Regione, attraverso il coordinamento della Provincia, e alle rappresentanze locali delle associazioni di categoria e gli enti locali, entro il termine massimo del 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.
5. Gli enti locali che non comunicano, nei termini previsti, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione.
6. Gli enti locali, aderenti e non aderenti al patto regionalizzato 2011, che a fine esercizio conseguono un saldo superiore ai valori di cui alla successiva tabella A, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 ed ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, nell'anno successivo sono esclusi dal patto di stabilità regionalizzato.
7. L'applicazione di quanto disposto al comma 6 non si applica all'ente che dimostri, inequivocabilmente, che il margine di rispetto conseguito nel 2011, oltre i limiti di cui alla successiva tabella A, sia dovuto a cause non prevedibili alla data del 15 ottobre 2011.

**Tabella A**

Numero di abitanti residenti al 31.12.2009 al 31.12.2009 (dati Istat)	Limite massimo consentito di margine di rispetto 2011 (€)
5.000 - 10.000	200.000
10.000 - 30.000	300.000
30.000 - 60.000	500.000
60.000 - 100.000	750.000
100.000 - 1.000.000	1.000.000
> 1.000.000	2.000.000

### Art.3

(Rimodulazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province)

1. L'attuazione del patto di stabilità avviene attraverso il supporto e il coordinamento territoriale della Provincia.
2. Le Province comunicano alla Regione l'esigenza e la disponibilità degli spazi finanziari espressi dai comuni.

### Art. 4

(Recupero degli spazi finanziari ceduti o acquisiti)

1. Agli enti locali di cui al comma 3 dell'articolo 2, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
2. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita, salvo quanto previsto al comma 4.
3. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
4. La Regione garantisce quanto disposto dai precedenti commi, anche mediante la cessione di propri spazi finanziari, secondo quanto previsto dai commi 138 , 138-bis e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220.

### Art. 5

(Criteri di premialità)

1. Per il patto di stabilità regionalizzato 2011 è previsto un margine di premialità al fine di poter assegnare il 100% della quota richiesta. I criteri di premialità sono:
  - a. Quote di patto cedute nel 2010.
  - b. Margine di rispetto del patto di stabilità 2010.
  - c. Partecipazione all'attività di formazione del programma "Europa in comune".
  - d. Adozione dei piani di zona di cui alla legge 167 – edilizia economica e popolare.
2. I criteri di premialità per l'anno 2011 verranno applicati soltanto alla quota di patto verticale attribuita ai sensi del comma 2, articolo 2, così come previsto dall'art 138bis dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220.

3. Il possesso del solo criterio di cui alla lettera a) del comma 1 garantisce il recupero del 100% della quota ceduta nel 2010, mentre alla eventuale quota aggiuntiva è applicata la premialità di cui ai successivi commi.
4. La percentuale della quota assegnata in base ai suddetti criteri è pari al 10%.
5. Per le Province, la premialità tiene conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 1.
6. Per i comuni, la premialità tiene conto dei criteri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 secondo i seguenti pesi:
  - a) 40 per il criterio di cui alla lettera b) comma 1;
  - b) 30 per il criterio di cui alla lettera c) comma 1;
  - c) 30 per il criterio di cui alla lettera d) comma 1.

#### Art.6

##### (Comunicazione dei nuovi obiettivi)

1. La Regione, entro il 31 ottobre, comunica agli enti interessati dalla rimodulazione, nonché alle rappresentanze locali delle associazioni di categoria degli enti locali, l'obiettivo dell'anno di riferimento, rideterminato e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento.
2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, la Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (I.GE.P.A.), gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

#### Art.7

##### (Monitoraggio e certificazione)

1. Ai fini della definizione dei criteri per la definizione del patto regionalizzato, la Regione può richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, attraverso il coordinamento delle Province, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 109 e 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220.



Art.8

(Estensione protocollo certificazione crediti per spese di investimento)

1. La Regione, ai sensi della Deliberazione di Giunta del 13 maggio 2011, n. 215, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la certificazione dei crediti derivanti da spese in conto capitale, siglato il 23 maggio 2011 con le associazioni di categoria ed i principali istituti finanziari, può estendere, con determinazione dirigenziale, tale protocollo agli enti locali.
2. Il Protocollo sarà esteso su richiesta dei singoli enti e le richieste saranno soddisfatte prioritariamente per gli enti che hanno ceduto propri spazi finanziari.

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPILE DI N° 6 PAGINE

Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria,  
Finanze e Tributi



ALLEG. alla DELIB. N. 487 M  
 DEL 21 OTT. 2011



Dirazione Regionale del Programmato  
 Finanze TRU

Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio

Enti Locali	Danno zingari del programma 2011 (Migliaia)	Prevedibile				Verifiche correttive programmatiche 2011 (Migliaia)	Variazione obiettivo programmatico 2011 (Migliaia)	Variazione obiettivo programmatico 2012 (Migliaia)
		Costo di fatto calcolato nel 2010 (Migliaia)	Margine di rispetto 2010 rispetto al limite della povertà % (1-187/182)	Partecipazione al programma "Zingari in comune" % (1-187/182)	Pla di Zona adottata % (1-187/182)			
Acquapendente	0	0	S	No	0	0	0	
Alatri	0	0	No	Si	0	-1.000	1.000	
Albano Laziale	1.364	0	No	Si	1.445	0	0	
Anagnina	4.227	0	S	Si	4.523	0	0	
Anguillara Sabazia	0	0	S	Si	0	-540	540	
Anzio	727	0	Si	Si	778	0	0	
Aprilia	682	0	No	Si	702	0	0	
Aquino	455	0	No	No	455	0	0	
Arce	949	0	No	No	909	0	0	
Ardea	384	0	No	No	384	0	0	
Ardea	0	0	No	Si	0	-630	630	
Ardea	1.182	0	No	No	1.182	0	0	
Artena	1.364	0	Si	Si	1.439	0	0	
Boville Ernica	585	0	No	S	520	0	0	
Bracciano	636	0	Si	Si	700	0	0	
Campagnano di Roma	0	0	Si	Si	0	-1.500	1.500	
Canino	405	0	Si	Si	500	0	0	
Capena	893	0	Si	Si	995	0	0	
Capranica	464	0	No	Si	375	0	0	
Caprara	182	0	Si	Si	193	0	0	
Castello	909	0	Si	Si	1.000	0	0	
Castel Gandolfo	734	0	S	No	763	0	0	
Castel Madama	0	0	No	Si	0	-700	700	
Castelluccio di Porto	410	0	Si	Si	433	0	0	
Castro dei Volsci	229	0	N.d.	No	238	0	0	
Cave	0	0	No	No	0	-900	900	
Coccone	0	0	No	S	0	-900	900	



Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio

Ente locale	Quota di spesa per il patto di stabilità (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Spesabilità			Fino al 31/12/2011	Fino al 31/12/2012	Variazione obiettivi programmatici 2011 - 2012 (in migliaia di euro)	Valutazione obiettivo programmatico 2011 (in migliaia di euro)	Valutazione obiettivo programmatico 2012 (in migliaia di euro)
		Quota di spesa stabile nel 2010 (in migliaia di euro)	Numero di impegni di spesa in conto	Percentuale di copertura al Programma "Europa in comune" (%)					
Cepiciano	1.051	0	SI	%	NC	1.167	0	0	
Cerano	909	0	SI	NO	NC	345	0	0	
Cerveteri	2.727	0	NO	SI	SI	7.891	0	0	
Ciampino	0	0	NO	SI	SI	2	-100	303	
Colonna di Lavinia	1.818	0	SI	SI	SI	2.000	0	0	
Cittaducale	773	0	SI	SI	SI	850	0	0	
Civita Castellana	635	0	NO	NO	NO	636	0	0	
Civita Castellana	5.000	0	NO	SI	SI	5.300	0	0	
Colleferro	636	0	NO	NO	NO	636	0	0	
Cori	858	0	SI	SI	NO	978	0	0	
Falce di Roma	136	0	SI	SI	SI	150	0	0	
Fara in Sabina	2.545	0	SI	SI	NO	2.724	0	0	
Ferentino	1.091	0	NO	SI	NO	1.124	0	0	
Fiano Romano	455	0	NO	SI	NO	468	0	0	
Fiuggi	472	0	NO	SI	SI	500	0	0	
Fiumicino	2.727	0	NO	SI	SI	2.891	0	0	
Fondi	2.273	0	NO	SI	NO	4.543	0	0	
Fonte Nuova	2.427	0	SI	SI	NO	2.938	0	0	
Formello	0	0	NO	NO	SI	0	-1.300	1.300	
Formello	1.818	0	NO	SI	SI	1.927	0	0	
Frascati	2.545	0	SI	SI	SI	2.800	0	0	
Frosinone	6.364	0	NO	SI	SI	6.745	0	0	
Gaeta	4.080	0	NO	SI	NO	7.064	0	0	
Galliano nel Lazio	455	0	SI	SI	SI	500	0	0	
Genzano	173	0	NO	SI	NO	281	0	0	
Genzano di Roma	2.273	0	SI	NO	NO	2.364	0	0	
Grottaferrata	0	0	SI	NO	NO	0	-200	200	



Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio

Ente locale	Patto di stabilità 2011			Patto di stabilità 2012			Variazione obiettivi programmatici 2012 (000.000)	Variazione obiettivi programmatici 2012 (000.000)
	Quota di spesa per investimenti (000.000)	Quota di spesa corrente (000.000)	Quota di spesa per interessi (000.000)	Quota di spesa per investimenti (000.000)	Quota di spesa corrente (000.000)	Quota di spesa per interessi (000.000)		
Guidonia Montecelio	3.446	0	0	3.446	0	0	0	0
Ivota del Liri	0	0	0	0	0	0	0	0
Itri	1.536	0	0	1.536	0	0	0	0
Labico	636	0	0	636	0	0	0	0
Lalispolti	854	0	0	854	0	0	0	0
Lanuvio	727	0	0	727	0	0	0	0
Lariano	455	0	0	455	0	0	0	0
Latina	0	0	0	0	0	0	0	0
Marano	455	0	0	455	0	0	0	0
Marcellina	455	0	0	455	0	0	0	0
Marino	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentana	0	0	0	0	0	0	0	0
Mignano	0	0	0	0	0	0	0	0
Montalto di Castro	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Foglia Colone	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Compatri	1.727	0	0	1.727	0	0	0	0
Monte San Biagio	455	0	0	455	0	0	0	0
Monte San Giovanni Campano	515	0	0	515	0	0	0	0
Montefiascone	823	0	0	823	0	0	0	0
Montelibretti	504	0	0	504	0	0	0	0
Monterotondo	485	0	0	485	0	0	0	0



**Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilita degli enti locali del Lazio**

Ente locale	2011		2012		Partecipazione al programma "Lavoro in comune" in comuni > 5%	Aumento di spesa autorizzato (L. 30/7/02) art. 24	Cassa di compensazione	Cassa di compensazione	Cassa di compensazione	Cassa di compensazione	Cassa di compensazione
	Obiettivo	Variazione	Obiettivo	Variazione							
Moriupo	636	0	No	No	Si	No	0	0	0	0	0
Nepi	382	0	No	No	Si	Si	0	0	0	0	0
Osennio Romano	777	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Orte	974	0	No	No	Si	Si	0	0	0	0	0
Paestana	0	0	No	No	No	No	0	0	0	0	0
Puliano	348	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Palombosa Sabina	3.636	0	No	No	No	No	0	0	0	0	0
Piedimonte San Germano	282	0	No	No	No	No	0	0	0	0	0
Poggio Mirtoso	776	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Pomezia	0	0	No	No	Si	Si	0	0	0	0	0
Pontecorvo	636	0	No	No	Si	No	0	0	0	0	0
Pentimie	182	0	No	No	Si	Si	0	0	0	0	0
Prierno	1.368	0	No	No	No	No	0	0	0	0	0
Riano	455	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Rieti	6.368	0	Si	Si	Si	Si	0	0	0	0	0
Rignano Flaminio	500	-14	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Rieti	218	0	Si	Si	No	No	0	0	0	0	0
Rocca di Papa	0	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Rocca Priora	0	0	Si	Si	No	No	0	0	0	0	0
Roccastrada	2.127	0	Si	Si	No	No	0	0	0	0	0
Rocciglione	682	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0
Sabaudia	908	0	Si	Si	Si	Si	0	0	0	0	0
Sacrofano	545	0	Si	Si	No	No	0	0	0	0	0
San Cesarea	1.000	0	Si	Si	Si	No	0	0	0	0	0



Variazione degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio

Comuni	Piano Pluriennale del Programma (2011-2012)	Patto di Stabilità 2011			Patto di Stabilità 2012			Pensi. obbligatorie (art. 117, comma 1, lett. b) Costituzione)	Pensi. obbligatorie (art. 117, comma 1, lett. b) Costituzione) - 2012 (in migliaia)
		Spesa di competenza (art. 117, comma 1, lett. a) Costituzione)	Spesa in conto capitale (art. 117, comma 1, lett. c) Costituzione)	Spesa in conto corrente (art. 117, comma 1, lett. d) Costituzione)	Spesa di competenza (art. 117, comma 1, lett. a) Costituzione)	Spesa in conto capitale (art. 117, comma 1, lett. c) Costituzione)	Spesa in conto corrente (art. 117, comma 1, lett. d) Costituzione)		
San Felice al Circeo	455	L	NO	SI	NO	NO	482	0	
Santa Marinella	1.091	L	SI	SI	NO	NO	1.147	0	
Sant'Ella Fiumerapido	0	L	SI	SI	NO	NO	0	200	
Santi Cosma e Damiano	91	C	NO	SI	NO	NO	91	0	
Segni	114	C	SI	SI	NO	NO	194	0	
Sermoneta	1.636	0	SI	SI	NO	NO	1.751	0	
Soane	0	C	SI	SI	NO	NO	0	200	
Somino	939	0	NO	NO	NO	NO	539	0	
Sora	2.727	0	NO	SI	NO	NO	2.809	0	
Soriano nel Cimino	0	0	SI	NO	SI	NO	0	303	
Subiaco	0	0	SI	SI	SI	SI	0	202	
Suipino	31	0	SI	NO	NO	NO	95	0	
Sutri	227	0	NO	NO	NO	NO	227	0	
Tarquinia	2.011	0	SI	SI	NO	NO	2.237	0	
Terracina	795	0	NO	SI	SI	SI	748	0	
Tivoli	4.545	0	SI	SI	NO	NO	4.864	0	
Tolfa	0	0	SI	SI	NO	NO	0	60	
Trevignano Romano	0	0	SI	SI	SI	SI	0	50	
Tuscania	773	0	NO	SI	SI	SI	819	0	
Valmontone	0	0	NO	SI	SI	SI	0	140	
Valletri	3.182	0	NO	SI	NO	NO	3.277	0	
Veroli	0	0	SI	SI	NO	NO	0	106	



Il presente documento è riservato ai titolari della Finanziaria Regionale

Variante degli obiettivi programmatici 2011 e 2012 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio

Ente locale	Patto di stabilità 2011				Patto di stabilità 2012			
	Quota di spesa per investimenti (in milioni di Euro)	Quota di patto di stabilità 2010 (in milioni di Euro)	Maxi-gap di rispetto 2010 entro i limiti della prevedibilità (in %)	Partecipazione al programma "Europa in comune" (in %)	Partecipazione al programma "Europa in comune" (in %)	Maxi-gap di rispetto 2012 entro i limiti della prevedibilità (in %)	Partecipazione al programma "Europa in comune" (in %)	Verifica obiettivo programmatico 2012 (in milioni di Euro)
Provincia di Frosinone	0	0	NO	SI	NO	0	0	4.000
Provincia di Latina	5.800	0	SI	SI	SI	5.800	0	0
Provincia di Rieti	0	0	SI	SI	SI	0	0	12.000
Provincia di Roma (*)	30.000	0	SI	SI	SI	30.000	0	0
Provincia di Viterbo	0	0	SI	SI	SI	0	0	1.500
<b>Totale enti locali</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>

Comune di Roma (**)	Patto di stabilità 2011				Patto di stabilità 2012			
	Quota di spesa per investimenti (in milioni di Euro)	Quota di patto di stabilità 2010 (in milioni di Euro)	Maxi-gap di rispetto 2010 entro i limiti della prevedibilità (in %)	Partecipazione al programma "Europa in comune" (in %)	Quota di spesa per investimenti (in milioni di Euro)	Quota di patto di stabilità 2012 (in milioni di Euro)	Maxi-gap di rispetto 2012 entro i limiti della prevedibilità (in %)	Partecipazione al programma "Europa in comune" (in %)
Comune di Roma (**)	50.000	N.d.	N.d.	SI	50.000	50.000	SI	50.000

Totale patto di stabilità	191.922
Totale patto di stabilità	32.500
<b>Totale Patto di Stabilità 2011</b>	<b>159.422</b>

(\*) Provincia di Roma: riserva di impegno per il 2011 pari a 30 milioni di Euro, con un limite di spesa di 10,433% a carico di tutti i patto di stabilità e di 12,267% a carico di tutti i patto di stabilità.

(\*\*) Il Comune di Roma: riserva di impegno per il 2011 pari a 30 milioni di Euro, con un limite di spesa di 10,433% a carico di tutti i patto di stabilità e di 12,267% a carico di tutti i patto di stabilità.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio Regionale del Lazio in data 12/11/2010.

IL PRESIDENTE AUSILIARIO SI CORRISPONDE DI N. 6 Pagine

